



18179/15

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Es ee

FDU

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. SALVATORE BOGNANNI - Presidente -

Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Consigliere -

Dott. GIUSEPPE CARACCILO - Rel. Consigliere -

Dott. ANTONELLO COSENTINO - Consigliere -

Dott. ROBERTA CRUCITTI - Consigliere -

*TRIBUTI

Ud. 24/06/2015 - CC

R.G.N. 26705/2012

non 18179

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 26705-2012 proposto da:

MUNAFO' OSCAR, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE 97, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE TRIGILIA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE GAMBUZZA, giusta procura a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *resistente* -

avverso la sentenza n. 8/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 02/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/06/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;
udito l'Avvocato GIUSEPPE GAMBUZZA, che insiste nei motivi di
ricorso.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Gambuzza', written in a cursive style.

La Corte,

ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria

la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

letti gli atti depositati,

osserva:

La CTR di Bologna ha accolto l'appello dell'Agenzia –appello proposto contro la sentenza n.115/10/2009 della CTP di Bologna che aveva accolto il ricorso di Munafò Oscar- ed ha così annullato il silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso per IRPEF relativa al periodo tra il 1990 ed il 1992 avente ad oggetto i tributi pagati nel periodo in cui la legge n.289/2002 concedeva, ai soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13-16.12.1990, di definire in maniera agevolata la sua posizione fiscale.

La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che –pur non essendo in discussione l'applicabilità alla specie di causa della anzidetta disciplina di legge né la spettanza del beneficio in favore di chi aveva già pagato le imposte e formula istanza per ripetere la differenza- risultava peraltro che l'istanza di rimborso era stata presentata (il giorno 31.3.2008) abbondantemente oltre il termine previsto dall'art.21 del D.Lgs.546/1992 così come oltre il termine fissato dall'art.38 del DPR n.602/1973, anche a voler ritenere che la decorrenza di detti termini fosse quello di entrata in vigore della legge n.289/2002.

La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

L'Agenzia si è costituita tardivamente al solo fine di conservare la facoltà di partecipazione all'udienza di discussione.

Il ricorso – ai sensi dell'art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all'art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell'art.375 cpc.

Infatti, con il primo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione dell'art.9 comma 17 della legge n.289/2002, anche in relazione all'art.21 del D.Lgs.546/1992 e all'art.38 del DPR n.602/1973) la parte ricorrente si duole, in sostanza, del fatto che il



giudice di appello abbia ritenuto che alla data del 31.3.2008 si fosse ormai maturata la decadenza dal diritto di ottenere il rimborso della differenza sui tributi corrisposti, senza considerare la speciale disciplina contenuta nel comma 17 dell'art.9 anzitutto, nella versione risultante dalla modifica introdotta dall'art.36 bis della legge n.31/2008 (di conversione in legge del D.L. n.248/2007), norma dalla quale il termine ultimo per formulare l'istanza è stato prorogato al 31.3.2008 rispetto ai termini previsti dalle versioni contenute nelle discipline previgenti.

Il motivo di impugnazione appare fondato e da accogliersi.

Del tutto recentemente il legislatore è tornato sulla questione qui in esame e – evidentemente, al fine di risolvere i contrasti applicativi ed interpretativi determinati dalle discipline anteriormente emanate- ha prescritto che “I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d'impresa, per i quali l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248” (art. 1 comma 665 della legge n.190/2014).

Non resta che concludere che, per effetto di detta disposizione (innovativa e retroattivamente efficace) l'istanza del contribuente deve ritenersi sicuramente tempestiva, sicchè la pronuncia impugnata deve essere sul punto cassata, in

accoglimento del primo motivo di ricorso (assorbiti i residui), con la restituzione della lite al giudice del merito affinché riesamini la questione controversa alla luce della disciplina innovatrice, regolando anche le questioni riproposte dalla parte ricorrente che sono rimaste assorbite nel grado di appello.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

Roma, 10 marzo 2015

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Emilia Romagna che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Roma il 24 giugno 2015

Il Presidente

(Salvatore Bognanni)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

del 16 SET. 2015



Il Presidente
Luca Ferrarese

M.ve M. M. M.